



# **COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO**

*Provincia di Gallura – Nord Est Sardegna*

**Area Economico-Finanziaria**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028**

***NOTA INTEGRATIVA***

## **Premessa**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Ai sensi del punto 9.11.1 del suddetto principio contabile, la nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## **Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni degli stanziamenti della parte entrate è stata effettuata tenendo conto del *trend* storico degli introiti, delle aliquote e tariffe 2026 e delle attività di accertamento tributario che si intende portare avanti nel corso degli anni di riferimento.

Per la parte spese, si è tenuto conto delle spese obbligatorie e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, nonché della programmazione operata dalla Giunta comunale, di concerto con i Responsabili d'Area.

Ai sensi del punto 9.11.3 dell'allegato 4/1 del principio applicato della programmazione, si analizza di seguito l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

A tal fine si evidenzia che l'allegato 7 al D.Lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda che l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Al di là di tali discriminanti, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione;

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.

Il rapporto tra entrate ricorrenti ed entrate non ricorrenti è evidenziato nelle seguenti tabelle:

### Esercizio 2026

<b>Entrate</b>	<b>E ricorrenti</b>	<b>%</b>	<b>E non ricorrenti</b>	<b>%</b>	<b>Totale</b>
Avanzo	0,00	0,00%	69.030,75	100,00%	69.030,75
F.P.V.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Entrate correnti	8.495.944,20	95,42%	407.579,45	4,58%	8.903.523,65
Entrate in conto capitale	210.000,00	20,69%	814.006,14	79,31%	1.024.006,14
Da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00
Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Conto terzi e partite di giro	1.137.500,00	97,43%	30.000,00	2,57%	1.167.500,00
<b>Totali</b>	<b>9.843.444,20</b>	<b>87,38%</b>	<b>1.411.110,20</b>	<b>12,62 %</b>	<b>11.264.060,54</b>

### Esercizio 2027

<b>Entrate</b>	<b>E ricorrenti</b>	<b>%</b>	<b>E non ricorrenti</b>	<b>%</b>	<b>Totale</b>
Entrate correnti	8.432.358,45	99,36%	53.897,89	0,64%	8.486.256,34
Entrate in conto capitale	210.000,00	97,67%	5.000,00	2,33%	215.000,00
Da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Conto terzi e partite di giro	1.137.500,00	97,43%	30.000,00	2,57%	1.167.500,00
<b>Totali</b>	<b>9.779.858,45</b>	<b>99,10%</b>	<b>88.897,89</b>	<b>0,90%</b>	<b>9.868.756,34</b>

### Esercizio 2028

<b>Entrate</b>	<b>E ricorrenti</b>	<b>%</b>	<b>E non ricorrenti</b>	<b>%</b>	<b>Totale</b>
Entrate correnti	8.432.358,45	99,36%	53.897,89	0,64%	8.486.256,34
Entrate in conto capitale	210.000,00	97,67%	5.000,00	2,33%	215.000,00
Da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Conto terzi e partite di giro	1.137.500,00	97,43%	30.000,00	2,57%	1.167.500,00
<b>Totali</b>	<b>9.779.858,45</b>	<b>99,10%</b>	<b>88.897,89</b>	<b>0,90%</b>	<b>9.868.756,34</b>

Il rapporto tra spese ricorrenti e spese non ricorrenti è evidenziato nelle seguenti tabelle:

#### Esercizio 2026

Spese	S ricorrenti	%	S non ricorrenti	%	Totale
Spese correnti	8.267.415,92	93,54%	571.002,95	6,46%	8.838.418,87
Spese in conto capitale	113.000,00	11,04%	920.006,14	88,96%	1.033.006,14
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Rimborso di prestiti	225.135,53	100%	0,00	0,00%	225.135,53
Rimborso anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Conto terzi e partite di giro	1.137.500,00	97,43%	30.000,00	2,57%	1.167.500,00
<b>Totali</b>	<b>9.743.051,45</b>	<b>86,57%</b>	<b>1.511.502,95</b>	<b>13,43%</b>	<b>11.264.060,54</b>

#### Esercizio 2027

Spese	S ricorrenti	%	S non ricorrenti	%	Totale
Spese correnti	8.271.890,89	98,85%	96.077,54	1,15%	8.367.968,43
Spese in conto capitale	92.000,00	89,32%	11.000,00	10,68%	103.000,00
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Rimborso di prestiti	230.287,91	100%	0,00	0,00%	230.287,91
Rimborso anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Conto terzi e partite di giro	1.137.500,00	97,43%	30.000,00	2,57%	1.167.500,00
<b>Totali</b>	<b>9.731.678,80</b>	<b>98,61%</b>	<b>137.077,54</b>	<b>1,39%</b>	<b>9.868.756,34</b>

#### Esercizio 2028

Spese	S ricorrenti	%	S non ricorrenti	%	Totale
Spese correnti	8.265.239,30	98,85%	96.098,63	1,45%	8.361.337,93
Spese in conto capitale	92.000,00	89,32%	11.000,00	10,68%	103.000,00
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Rimborso di prestiti	236.918,41	100%	0,00	0,00%	236.918,41
Rimborso anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Conto terzi e partite di giro	1.137.500,00	97,43%	30.000,00	2,57%	1.167.500,00
<b>Totali</b>	<b>9.731.657,71</b>	<b>98,61%</b>	<b>137.098,63</b>	<b>1,39%</b>	<b>9.868.756,34</b>

Da un'analisi delle tabelle sopra esposte emerge che le spese ricorrenti sono finanziate interamente dalle entrate ricorrenti in tutti gli esercizi del triennio 2026-2028.

## **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato effettuato utilizzando il metodo proposto dalla Commissione Arconet basato, per il quinquennio 2020-2024, sul rapporto tra gli accertamenti in conto competenza e gli incassi in conto competenza dell'esercizio X + gli incassi in conto residui dell'esercizio X registrati nell'esercizio X+1.

Il metodo utilizzato è quello della media dei rapporti annui e la percentuale di accantonamento è quella prevista dalle norme vigenti per il triennio 2026-2028, ossia nella misura del 100%.

Ai fini del calcolo del Fondo in esame, le entrate che l'Ente non ha considerato di dubbia e difficile esazione e per le quali non si è provveduto all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono quelle che in base alla normativa vigente sono escluse dalla composizione dell'FCDE in quanto la normativa stessa già definisce quali entrate debbano essere considerate e quali invece debbono essere escluse. L'Ente ha escluso infatti le entrate accertate per cassa e quelle relative a trasferimenti erariali, regionali o di altre pubbliche amministrazioni, per le quali non sussiste l'obbligo di accantonamento in quanto l'accreditamento è garantito da norme di finanza pubblica.

Sono state prese in considerazione pertanto le partite creditorie che vengono accertate per competenza e che risentono di un livello di esazione che richiede prudenzialmente l'accantonamento al Fondo in parola.

Per il triennio 2026-2028 tali partite creditorie riguardano:

- 1) gli introiti ordinari della tassa sui rifiuti;
- 2) gli importi relativi alle componenti perequative Tari;
- 3) gli importi relativi agli accertamenti esecutivi riguardanti l'IMU;
- 4) prudenzialmente, pur trattandosi di un ente pubblico, i crediti vantati nei confronti di Abbanoa S.p.A. per il subentro di tale società nei mutui accesi dall'Ente per il servizio idrico, prima del trasferimento di quest'ultimo alla stessa.

Nell'attuale bilancio, la quota da iscrivere a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità tra le uscite, non soggette ad impegno, ammonta ad € 437.266,68 nel 2026, € 437.266,68 nel 2027 ed € 437.266,68 nel 2028.

Tali quote rappresentano una componente positiva degli accantonamenti dei prossimi risultati di amministrazione (risparmio forzoso).

In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

## **Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente.**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

### **Altri accantonamenti/fondi iscritti nel bilancio di previsione.**

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3): descrizione in merito alla sua quantificazione illustrata in precedenza.

Accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi): non è stato previsto l'accantonamento nel bilancio di previsione in quanto è stato ritenuto congruo l'importo accantonato nel risultato di amministrazione;

Accantonamento al fondo rinnovi contrattuali: è stata accantonata la quota relativa ai rinnovi contrattuali in vista della prossima approvazione del CCNL 2022-2024.

Accantonamento al fondo relativo all'indennità di fine mandato del Sindaco: in applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) verrà accantonato nell'avanzo di amministrazione una mensilità ogni anno stanziata nel capitolo "Indennità di funzione amministratori" e liquidato in sede del rinnovo elettorale, per trattamento di fine mandato del Sindaco.

Accantonamento delle componenti perequative Tari: a partire dal 2025, l'ammontare complessivo relativo alle componenti perequative Tari Ur1, Ur2 e Ur3 devono essere accantonate nel risultato di amministrazione, al fine di essere applicate per il versamento a Csea e per il riconoscimento del bonus Tari ai beneficiari, alle scadenze previste per legge.

Accantonamento al fondo obiettivi di finanza pubblica: così come previsto all'articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), a partire dal 2025 l'importo relativo a questo accantonamento di parte corrente, confluisce nella parte accantonata del risultato

di amministrazione per essere applicata a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'annualità 2025. Gli importi previsti dalla legge di bilancio 2025, sono stati stanziati nelle rispettive annualità.

Accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali:

La legge n. 145/2018 (comma 859 e successivi) ha introdotto l'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali. L'Ente ad oggi presenta un tempo medio ponderato di ritardo pari a -22,05 giorni ed un debito non pagato inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute; pertanto, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

La proposta di bilancio 2026-2028 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2025 e prima della chiusura dell'esercizio 2025.

Le quote da vincolare e da accantonare sono state stimate sulla base dei dati di preconsuntivo, suscettibili di significative variazioni sia in relazione ai movimenti contabili che investiranno l'ultimo mese dell'esercizio 2025 e sia alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi da effettuarsi prima dell'approvazione del rendiconto 2025.

Allo stato attuale si prevede di applicare al bilancio 2026 solamente la quota annuale (corrispondente alla terza rata) relativa alle eccedenze di risorse ottenute dall'Ente a titolo di Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali e a titolo di ristori specifici per fronteggiare il Covid-19 pari ad € 69.030,75. La restituzione dei fondi Covid-19 è obbligatoria da parte degli enti in surplus di risorse, i quali dovranno prevedere in bilancio lo stanziamento delle somme oggetto di restituzione, in quote costanti, nel quadriennio 2024/2027, in base alle risultanze del D.M. del 19 giugno 2024.

Si ricorda a tale proposito che, come previsto dal predetto decreto, gli enti locali in eccedenza finale di risorse Covid-19 devono approvare il bilancio di previsione 2026/2028 applicando in entrata, nel 2026, un importo pari a un quarto di quello indicato nella colonna "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale" delle Tabelle C e D del medesimo decreto e che è rappresentato nell'Allegato A2 - quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025.

In attuazione dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, si rappresenta il seguente risultato di amministrazione presunto.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2026 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE) \***

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025</b>	<b>8.413.163,82</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025</b>	<b>1.644.788,81</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	12.190.668,88
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	12.117.236,97
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	4.608,20
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2025	407,30

=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2026</b>	<b>10.136.400,04</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	700.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	1.300.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	80.000,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2025 <sup>(1)</sup>	300.000,00
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025</b>	<b>9.316.400,04</b>

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025</b>		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025 <sup>(4)</sup>	4.172.719,27
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	46.574,24
	Fondo di garanzia debiti commerciali <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo obiettivi di finanza pubblica <sup>(5)</sup>	18.139,00
	Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	155.685,71
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>4.393.118,22</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	594.299,54
	Vincoli derivanti da trasferimenti	4.095.897,43
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	163.626,84
	Altri vincoli	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>4.853.823,81</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>69.458,01</b>
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(7)</sup>

<b>3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 previsto nel bilancio:</b>		
	Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
	Utilizzo quota vincolata	69.030,75
	Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>69.030,75</b>

(\*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2026.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2024, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2025 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2024. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2025 è approvato nel corso dell'esercizio 2026, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2025.

(5) Indicare l'importo del fondo 2025 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2024, incrementato dell'importo relativo al fondo 2025 stanziato nel bilancio di previsione 2025 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2024. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2026 è approvato nel corso dell'esercizio 2026, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2025 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2026.

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

(7) In caso di risultato negativo, le regioni scrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

L'elenco analitico delle quote vincolate è rappresentato nel prospetto A/2, allegato al suddetto risultato di amministrazione presunto e suscettibile di aggiornamenti nei prossimi mesi. Le quote accantonate e destinate verranno, rappresentate, in sede di approvazione del rendiconto, rispettivamente negli allegati A/1 e A/3.

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito, con le risorse da trasferimenti e con le risorse disponibili.**

Nell'ambito del nuovo documento unico di programmazione sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento per complessivi € 100.000,00 nel 2026.

La programmazione triennale delle opere pubbliche per il triennio 2026-2028 non è stata ancora approvata, pertanto, a seguito di approvazione della stessa, dovranno essere adottate apposite variazioni di bilancio al fine di stanziare le somme relative alle opere pubbliche oggetto di approvazione per il triennio 2026-2028.

I progetti finanziati dal PNRR sono invece rappresentati nel seguente prospetto, nel quale si riportano il nuovo progetto e le economie da impiegare nell'esercizio 2026:

**PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR**

Descrizione	2026	2027	2028
PROGETTO ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)	€ 9.506,14	€ 0,00	€ 0,00
REALIZZAZIONE ASILO NIDO DI PORTO SAN PAOLO	€ 140.034,34	€ 0,00	€ 0,00
PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	€ 440.289,90	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 589.830,38</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**Partenariato Pubblico Privato**

L'Ente ha in essere un affidamento in concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici e condizionamento, elettrici, idrico sanitari e fotovoltaici degli edifici, nonché degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del comune di Loiri Porto San Paolo, attraverso un partenariato pubblico privato (PPP).

L'operazione relativa al PPP in essere è contabilizzata in modalità *off balance*.

**Spese finanziate con il Fondo pluriennale vincolato (FPV)**

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile

all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego di questo Fondo.

Il FPV ha pertanto lo scopo di far convivere l'imputazione della spesa secondo il principio della competenza potenziata con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose. E questo a partire dalla nascita del finanziamento, fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile.

Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri.

L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro.

Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Nel bilancio 2026-2028 verranno rappresentate le quote di Fondo pluriennale di parte corrente e di parte capitale a seguito di apposite variazioni di esigibilità in corso di definizione.

**Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Il Comune di Loiri Porto San Paolo, con deliberazione consiliare n. 51 del 29/11/2024, ha rilasciato una garanzia sussidiaria a favore dell'Unione Riviera di Gallura per la contrazione di un mutuo relativo ad un progetto da realizzare nel territorio comunale.

**Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, nonché della correlata quota di partecipazione e delle informazioni riguardanti i bilanci consuntivi**

Il comune di Loiri Porto San Paolo partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Multiservice s.r.l. unipersonale con una quota dal 100%, per la gestione *in house providing* di diversi servizi pubblici locali;
2. Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, con una quota del 0,0030408% per la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile;
3. Abbanoa S.p.A. con una quota del 0,0531404% per la gestione del servizio idrico integrato;
4. Consorzio Area Marina Protetta di Tavolara – Capo Coda Cavallo, con una quota del 25%, per la tutela ambientale, la ricerca scientifica e la promozione turistica dell'isola di Tavolara.

Loiri Porto San Paolo, 16/12/2025

La Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
Dott.ssa Lorena Gambaretto